

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 11.10.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

IL PRECETTO: SCHEMA ESPLICATIVO


*Schema di Giulio SPINA**

* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

NOZIONE

✓ **intimazione di adempiere:**

⇒ l'obbligo risultante dal titolo esecutivo;



• **Art. 474 c.p.c.**

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

• **Art. 475 c.p.c.**

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

⇒ entro un **termine non minore di 10 giorni** (salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482);



Art. 482 c.p.c.

*Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, **può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza**. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.*

✓ con l'**avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.**

CONTENUTO

- Ex **art. 480, comma 2 c.p.c.** (“a pena di nullità..”):

✓ indicazione delle **parti**

✓ quanto al **titolo esecutivo**

- ⇒ indicazione della **data di notificazione** del titolo esecutivo (se questa e' fatta separatamente); o
- ⇒ **trascrizione integrale** del titolo stesso (quando e' richiesta dalla legge); in tal caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.



Per approfondimenti si veda la FORMULA: [precetto dopo il d.l. 83/2015 conv. in l. 132/2015.](#)

- A norma delle seguenti **disposizioni di legge che richiamano l'art. 480, comma 2, c.p.c.**:

✓ ancora quanto al **titolo esecutivo**

- ⇒ ex **art. 474, comma 2, c.p.c.**, deve contenere **trascrizione integrale delle scritture private** autenticate relativamente alle **obbligazioni di somme di denaro** in esse contenute, le **cambiali**, nonché gli **altri titoli di credito** ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- ⇒ ex **art. 5 d.l. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014** ai fini dell'esecutività dell'**accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita** (il quale, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale), esso deve essere **integralmente trascritto nel precetto**;
- ⇒ ex **art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2012** (così come novellato nel 2014), ai fini dell'efficacia esecutiva dell'**accordo concluso a seguito di mediazione civile e commerciale** (il quale, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale), esso deve essere **integralmente trascritto nel precetto**.

- Inoltre, sempre a norma del medesimo **art. 480, comma 2, c.p.c.**:

✓ quanto alla **soluzione extragiudiziale al sovraindebitamento**

⇒ in seguito al **d.l. 83/2015, conv. con mod. in l. 132/2015**, **avvertimento** che il debitore può, con l'**ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista** nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un **accordo di composizione della crisi** o proponendo agli stessi un **piano del consumatore**.



Per approfondimenti si veda lo [SCHEMA Nuovo precetto e conseguenze del mancato avvertimento ex art. 480 c.p.c.](#)

- Da ultimo, ex art. 480, comma 3 c.p.c.:

✓ **elezione di domicilio**

⇒ **dichiarazione di residenza o elezione di domicilio** della parte istante nel comune in cui ha **sede il giudice competente** per l'esecuzione.



In mancanza:

- **opposizioni al precetto**: si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato;
- **notificazioni alla parte istante**: si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

✓ **sottoscrizione**

⇒ a norma dell'**art. 125 c.p.c.**;



Art. 125 c.p.c.

*Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il **precetto** debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, **tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare**, debbono essere **sottoscritti** dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.*

Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

NOTIFICA

- Il precetto **deve e notificato alla parte personalmente**

- ✓ Si seguono le norme di cui agli **artt. 137 e ss. c.p.c.**
- ✓ Si veda altresì l'**art. 479 c.p.c.**



Art. 479 c.p.c.

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

- Ex **art. 481 cp.c.:**

- ✓ **il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non é iniziata l'esecuzione;**
- ✓ Se contro il precetto è **proposta opposizione**, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.



Art. 627 c.p.c.

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel **termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione** e, in ogni caso, **non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato** della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di **Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 11.10.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

